

FOGLIO INFORMATIVO

ESTERO: ANTICIPI EXPORT IN EURO/DIVISA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano [Tel.: 800.323285 (dall'estero 02.3340.8965), Fax: 02.3348.6999, Sito Internet: <http://www.unicredit.it>, Contatti: <http://www.unicredit.it/contatti>], Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: Cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale		Telefono
Cog nome	Sede	E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COS'E' L'ANTICIPO EXPORT IN EURO/DIVISA

Si tratta di un finanziamento destinato allo smobilizzo di crediti a fronte di esportazioni di beni e/o servizi (anticipo all'esportazione).

Il finanziamento è riservato alle Imprese titolari di conto corrente di corrispondenza (di seguito "conto corrente") in essere presso la Banca, alle quali sia stata accordata una linea di credito, da utilizzarsi per finanziamenti della specie. L'erogazione del finanziamento avviene in unica soluzione ed il rimborso si realizza con una cessione pro-solvendo alla Banca dei crediti derivanti dalle operazioni export anticipate.

Pertanto, il rimborso viene effettuato con utilizzo dei fondi pervenuti in pagamento dei crediti ceduti. In assenza di rimborso, il finanziamento deve essere estinto alla scadenza con addebito sul conto corrente indicato dal Cliente. Il rimborso può avvenire anche prima della scadenza pattuita, fatto salvo, in questo caso, il diritto della Banca di richiedere al Cliente una commissione per anticipata estinzione.

Il finanziamento può essere erogato in euro o in divisa estera, a scelta del Cliente e previo accordo con la Banca, indipendentemente dalla divisa in cui è espresso il ricavo dell'esportazione.

In caso di coincidenza tra la divisa dell'anticipo e quella del ricavo, l'operazione non è soggetta al rischio di cambio. Se le due divise non coincidono, occorre tener presente che non è possibile prevedere il futuro andamento del valore di cambio di una divisa estera con l'euro o con altra divisa estera.

La divisa diversa dall'euro del finanziamento originariamente stabilita può essere convertita in altra divisa in coincidenza della scadenza di un periodo di interessi, con il preavviso alla Banca stabilito in contratto.

Il tasso di interesse applicato al finanziamento è fisso per tutto il periodo di interessi concordato con il Cliente; tuttavia, è consentito al Cliente di pattuire, nei termini stabili dal contratto, una o più scadenze del periodo di interessi, nell'ambito della durata complessiva del finanziamento stesso.

Il tasso di interesse fisso per il periodo, dà al Cliente la certezza della misura del tasso, indipendentemente dall'andamento dei tassi sul mercato.

UniCredit, quale soggetto abilitato a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è disponibile a valutare, in caso di specifica richiesta da parte del Cliente, l'ammissibilità dell'operazione finanziaria all'intervento della garanzia.

Non è prevista la concessione di anticipazioni in relazione a contratti/ordini o fatture intercorrenti con società appartenenti al gruppo civilistico del presentatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.
- Variabilità del tasso di cambio.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO/ANTICIPO EXPORT ASSISTITO DA GARANZIA SACE

Il Finanziamento/Anticipo assistito da Garanzia SACE (prestata da SACE Spa, per il 50% o per il 70% dell'importo totale del finanziamento o anticipo, che deve permanere sino all'estinzione del Finanziamento/Anticipo stesso), limitato alle operazioni di anticipo in Euro, non dovrà essere superiore al 80% dell'importo del contratto di fornitura, è a tasso non indicizzato e potrà essere utilizzato unicamente per sostenere costi destinati allo sviluppo di attività connesse, propedeutiche o strumentali al processo di internazionalizzazione dell'Impresa richiedente l'Anticipo/Finanziamento. L'importo Finanziato/Anticipato **non potrà pertanto essere** utilizzato per progetti che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive. La richiesta a SACE viene canalizzata dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

ANTICIPI IN EURO

Ipotesi

Affidamento di 5.000,00 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Accordato	euro 5.000,00
Tasso debitore nominale annuo	9,00%
Altre spese	euro 50,00
Interessi	euro 112,50
TAEG	13,69%

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli Clienti, una o più delle specifiche voci di costo, potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

Il TAEG riportato non comprende il costo della Garanzia Confidi, in quanto, la stessa, varia in funzione del Consorzio che il Cliente sceglie ed in funzione del rating dallo stesso attribuito al Cliente, autonomamente rispetto alle valutazioni di UniCredit.

TASSI

Tasso non Indicizzato

Tasso annuo nominale	9,30%
----------------------	-------

Tasso Indicizzato

Tasso annuo nominale	<p>Il tasso è pari alla quotazione dell'Euribor360 (calcolo act/360) pubblicata, di norma, su "Il Sole 24 Ore" e altre fonti di informazione finanziaria quali ad es. Reuters e Bloomberg, per il periodo di interessi prescelto, rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto.</p> <p>Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor360 di Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del</p>
----------------------	--

	periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione dell'Euribor360 ad un 1 (uno) mese. Il Tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto.
Spread	7,12500 punti percentuali.
Nei periodi in cui l'Euribor o il Tasso di cui all'interpolazione lineare dovessero assumere valori negativi, il tasso applicato sarà pari alla sola maggiorazione prevista.	
Calendario per il calcolo degli interessi	365/365, se bisestile 366/366.
Tasso di mora - punti percentuali in più del tasso in vigore	3,1%.
La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a: - 13,7750% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00; - 13,6375% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00; - 11,7625% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00.	
Modalità di liquidazione degli interessi	<p>Gli interessi sono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali; - in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. <p>In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi, calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato.</p> <p>Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento, ancora in essere, al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento. Nel caso di addebito in conto, espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento, rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.</p>
<p>Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2, della Legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito della Banca: http://www.unicredit.it.</p>	
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione da euro contro divisa estera e calcolata sull'importo nominale dell'anticipo oggetto dell'operazione)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on line): gratuite.
Spese di liquidazione del finanziamento	- spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.
Valuta di addebito sul finanziamento	data erogazione.
Valuta di accredito sul conto corrente in euro	1 giorno lavorativo.
Estinzione/Decurtazione	

<i>Estinzione/decurtazione con ricavo dall'estero - valuta di accredito sul finanziamento</i>			
- per ricavo in euro sul finanziamento		compensata con la valuta di accredito del ricavo, minimo giorno operazione;	
- per ricavo in divisa estera sul finanziamento		compensata con la valuta di accredito del ricavo, minimo 2° giorno lavorativo, secondo il calendario FOREX della divisa del ricavo successivo alla data dell'operazione.	
<i>Estinzione/decurtazione in assenza di ricavo dall'estero</i>			
Valuta di addebito sul conto corrente in euro di capitale e interessi		giorno operazione.	
Data finale computo interessi		- finanziamenti con addebito su conto corrente in euro: giorno operazione; - finanziamenti con addebito su conto corrente in divisa: 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.	
Proroga			
Nuova decorrenza		stesso giorno della scadenza originale.	
valuta di addebito degli interessi		pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.	
ANTICIPI IN DIVISA ESTERA			
TASSI			
Tasso annuo nominale		<p>Il tasso divisa per il periodo di interessi prescelto è rilevato il giorno dell'erogazione e/o della fissazione del periodo di interessi e/o della proroga alla scadenza finale e maggiorato dello spread contrattualmente previsto. Qualora la durata di un periodo di interessi, per il quale il Tasso debba essere determinato, non coincida con le durate oggetto di quotazione (la "Durata Standard"), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni Durata Standard, più vicina per difetto e di Durata Standard, più vicina per eccesso, alla durata del periodo di riferimento. Qualora il periodo di riferimento, per il quale il Tasso di Interesse debba essere determinato, sia inferiore a 30 (trenta) giorni, si farà comunque riferimento alla quotazione del tasso divisa di 1 (uno) mese.</p> <p>Il tasso così calcolato resterà invariato per il periodo di interessi prescelto.</p> <p>Il tasso divisa è determinato tramite una formula che partendo dal tasso Euribor act/360, fissato il giorno precedente, prende in considerazione il differenziale tassi delle due divise per il periodo di interessi prescelto.</p>	
Calendario per il calcolo degli interessi		<p>- per le divise GBP ILS KWD MYR PLN SGD THB HKD ZAR: 365/365, se bisestile 366/366;</p> <p>- per le altre divise: 365/360, se bisestile 366/360.</p>	
<p>Simulazione al 25/03/2024, utilizzando i parametri di cui sopra, dell'impatto sull'importo totale da rimborsare, di un apprezzamento sull'euro della divisa estera in cui il finanziamento è espresso.</p> <p>In una ipotesi di un finanziamento di 5.000,00 GBP, con durata pari a 3 mesi e ad un tasso annuo nominale pari al 12,35480% (pari alla quotazione del tasso interbancario lettera GBP 3 mesi, dello 5,22980%, più spread di 7,12500 punti), l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, con un tasso di cambio 1 GBP = 1,1617 euro (rilevato al 25/03/2024) è pari a euro 5.987,91. Ipotizzando un apprezzamento sull'euro della divisa estera, pari al 20%, l'importo totale da rimborsare a scadenza, comprensivo di interessi, sarebbe pari a euro 7.185,49.</p>			
ESEMPIO CON VALORI RECENTI ASSUNTI DAL PARAMETRO DI RIFERIMENTO TASSO INTERBANCARIO GBP			
Durata (mesi)	Tasso interbancario lettera (al 25/03/2024)	Spread	Tasso nominale
3	5,22980%	7,12500 punti percentuali	12,35480%
Tasso di mora		3,1 punti percentuali in più del tasso in vigore.	

<p>La somma del tasso di mora con il tasso annuo nominale in vigore dei singoli finanziamenti potrà differire in conseguenza delle diverse caratteristiche dei singoli finanziamenti stessi e comunque al massimo sarà pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13,7750% per finanziamenti di importo fino ad euro 50.000,00; - 13,6375% per finanziamenti di importo superiore ad euro 50.000,00 e fino ad euro 200.000,00; - 11,7625% per finanziamenti di importo superiore ad euro 200.000,00. 	
Modalità di liquidazione degli interessi	<p>Gli interessi sono addebitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla scadenza di ciascun periodo di validità del tasso; - al momento di eventuali rimborsi anticipati totali o parziali; - in caso di proroga; - con cadenza trimestrale. <p>In caso di finanziamento scaduto, la procedura sospende la liquidazione degli interessi e, trascorso un anno solare dalla scadenza originaria, in assenza di proroga, provvede a liquidare gli interessi calcolati dalla ultima data di liquidazione, al tasso ultimo applicato.</p> <p>Gli interessi sono computati sull'intero ammontare in linea capitale del finanziamento ancora in essere al momento della proroga, decurtazione o estinzione del finanziamento.</p> <p>Nel caso di addebito in conto espresso in una moneta diversa da quella del finanziamento, il relativo controvalore sarà determinato applicando il cambio di riferimento rilevato dalla Banca d'Italia, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, nel giorno di liquidazione degli interessi.</p>
COMMISSIONI E SPESE	
Spese fisse applicate in sede di proroga, trasformazione, decurtazione	euro 7,00 per intervento.
Commissione di servizio (percepita al momento dell'accensione, trasformazione, decurtazione o estinzione, qualora sia richiesta la conversione di una divisa estera contro euro o altra divisa estera e calcolata sull'importo nominale dell'anticipo oggetto dell'operazione)	0,22%, minimo euro 4,00.
Spese invio rendiconto periodico inviato ai soggetti finanziati e ai garanti	- in formato cartaceo: euro 0,60; - on line (disponibile ove risultino attive funzionalità Documenti on line): gratuite.
Spese di liquidazione del finanziamento	- spese fisse: euro 25,00; - spese per conteggio interessi: euro 25,00.
VALUTE	
Erogazione del finanziamento	
Data inizio decorrenza interessi	data erogazione.
Valuta di addebito sul finanziamento data erogazione	data erogazione.
Valuta di accredito per finanziamenti in divisa estera	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per le divise interessate, successivo alla data di accensione.
Estinzione/Decurtazione	
<i>Estinzione/decurtazione con ricavo dall'estero - valuta di accredito sul finanziamento</i>	
- per ricavo in euro sul finanziamento	compensata con la valuta di accredito del ricavo, minimo giorno operazione.
- per ricavo in divisa estera sul finanziamento	compensata con la valuta di accredito del ricavo, minimo 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa del ricavo successivo alla data dell'operazione.
- per ricavo in divisa estera sul finanziamento nella stessa divisa estera	compensata con la valuta di accredito del ricavo, minimo 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa del ricavo successivo alla data dell'operazione.
<i>Estinzione/decurtazione in assenza di ricavo dall'estero</i>	

Valuta di addebito sul conto corrente in euro o in divisa	giorno operazione.
Data finale computo interessi	
- finanziamenti con addebito su conto corrente nella stessa divisa del finanziamento	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione;
- finanziamenti con addebito su conto corrente in euro	2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX della divisa interessata successivo alla data di estinzione/decurtazione.
Proroga	
Nuova decorrenza	stesso giorno della scadenza originale.
Valuta di addebito degli interessi	pari al giorno di scadenza del periodo di interessi. Per finanziamenti non prorogati e trascorso un anno solare dalla scadenza, la valuta è pari al giorno dell'addebito.
Trasformazione	
Valuta per la trasformazione della divisa del finanziamento	compensata al 2° giorno lavorativo secondo il calendario FOREX per la divisa interessata successivo alla data di esecuzione dell'operazione.

SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI

Conto Corrente di corrispondenza in euro per non consumatore Conto Corrente di corrispondenza in euro per MicroImprese	Per le condizioni economiche del conto, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .
Contratto di affidamento per Imprese/professionisti	Per le condizioni economiche del finanziamento e per il TAEG, è necessario fare riferimento all'omonimo Foglio Informativo disponibile in Filiale e sul sito http://www.unicredit.it .

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il Cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.

Garanzia Confidi (solo in presenza di convenzione con la Banca)	Per i costi connessi alla garanzia e per le condizioni di rilascio della stessa, è necessario rivolgersi al Confidi di competenza.
---	--

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Il Cliente è obbligato a rimborsare alla Banca, in qualunque momento, a semplice richiesta di quest'ultima e senza obbligo di costituzione in mora o di altra formalità, l'importo dell'anticipazione e accessori tutti, qualora la Banca stessa non sia stata rimborsata, per qualsiasi motivo, del proprio credito. In particolare la Banca può, in qualsiasi momento ed anche prima dell'incasso del credito ceduto, revocare il finanziamento e chiedere l'immediato pagamento del Vostro credito per capitale, interessi ed accessori tutti.

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- tramite lettera raccomandata a.r. o posta ordinaria a **UniCredit S.p.A. Customer Satisfaction Italy**, Gestione Reclami, Via Del Lavoro, 42, 40127 Bologna
- per posta elettronica alla casella email: Reclami@unicredit.eu
- per posta elettronica certificata (PEC) a: Reclami@PEC.Unicredit.EU
- tramite fax al numero +39 051.6407229
- online, compilando l'apposito form presente sul sito [unicredit.it](http://www.unicredit.it), sezione Reclami, ricorsi, conciliazione e inadempimenti ABF/ACF.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra la Banca e gli eventuali garanti del Cliente.

LEGENDA

Anno civile	Periodo di tempo pari a 365 giorni (366 giorni negli anni bisestili).
Anno commerciale	Periodo di tempo convenzionale pari a 360 giorni.
Apertura di credito documentario	Impegno da parte di una Banca, su richiesta e istruzioni di un Cliente, ad effettuare un pagamento ad un terzo, contro consegna dei documenti prescritti e a condizione che siano osservati i termini e le condizioni in esso indicati.
Banca domiciliataria	Banca incaricata di eseguire un'operazione bancaria.
Calendario FOREX	Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che, di norma, corrisponde al 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema Bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters.
Cessione di credito prosolvendo	Disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, consiste nel trasferimento al creditore della titolarità di un credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo, con facoltà di rivalsa sul cedente in caso di mancato assolvimento da parte del terzo dell'obbligazione ceduta.
Divisa effettiva	La divisa nella quale è denominato il finanziamento.
Euribor	E' l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate, traducibile come "tasso interbancario di offerta in euro", ed è un indice di riferimento rilevato quotidianamente - sotto la supervisione del Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) - da EMMI - European Money Markets Institute (o da altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso). EMMI ha sede in Belgio ed è l'amministratore dell'indice di riferimento "Euribor". Per una miglior descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, è possibile fare riferimento al sito internet di EMMI - European Money Markets Institute (www.emmi-benchmarks.eu).
Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende: - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della principale piazza della divisa dell'operazione; - per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea.
Incasso contro documenti	Pagamento da parte dell'acquirente contestuale alla consegna, da parte del beneficiario o di una Banca da questi incaricata, dei documenti relativi alla fornitura da regolare.

Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento ed applicato, per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Introito	Incasso di una somma dall'estero.
Pegno	Garanzia a favore della Banca costituita su beni mobili del Cliente o di un terzo.
Periodo di interessi	Periodo di tempo durante il quale resta invariato il tasso di interesse stabilito e al termina del quale si effettua la liquidazione degli interessi dovuti.
Regolamento valutario	Assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica dei flussi relativi ai rapporti economici e finanziari da e verso l'estero.
Rischio di cambio	Possibilità di variazione del rapporto di cambio tra una divisa estera e l'euro o un'altra divisa estera che ne rende di incerta determinazione il valore futuro.
S.A.C.E.	"Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A" è un'agenzia di Credito all'esportazione, controllata al 100% dalla Cassa Depositi e Prestiti ed assume in assicurazione e/o in riassicurazione i rischi a cui sono esposte le aziende italiane, nelle loro transazioni internazionali e negli investimenti all'estero. Il Gruppo SACE offre prodotti e servizi per sostenere le aziende e le Banche nel loro business sul mercato domestico ed internazionale.
Smobilizzo	Realizzo anticipato di una disponibilità liquida futura.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso nominale annuo a carico del Cliente.
Tasso interbancario lettera	E' il tasso nominale annuo al quale vengono remunerati sul mercato interbancario i depositi richiesti da una Banca alle proprie corrispondenti per coprire il fabbisogno di tesoreria.
Tasso nominale	Ammontare nominale del tasso di interesse debitore a carico del Cliente.
Valuta	Periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi, si intende, cioè, il giorno in cui cominciano a maturare gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria.
Tasso Effettivo Globale Medio	Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle Banche e degli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 108/1996 (Legge sull'usura).